



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES

News per i clienti dello Studio

N. 43
16 Settembre 2022

Pubblicata in G.U. la riforma del processo tributario

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale **la L. 31.8.2022 n. 130, di riforma del processo e della magistratura tributaria**. Si segnalano le seguenti novità: i) **introduzione del giudice monocratico per le cause del valore sino a 3.000,00 euro**; ii) possibilità per il **giudice di proporre la conciliazione d'ufficio per le liti del valore sino a 50.000,00 euro**; iii) espressa previsione secondo cui **l'onere della prova spetta all'ente impositore, tranne che per le liti di rimborso**; iv) **divieto di decidere il merito in sede cautelare**; v) necessità che **l'udienza cautelare sia fissata entro 30 giorni dall'istanza del contribuente**. Non tutte le novità si applicheranno dal 16.9.2022, data di entrata in vigore della L. 31.8.2022 n. 130. Ad esempio, il **giudice monocratico entrerà in vigore relativamente ai ricorsi notificati dall'1.1.2023**.

Premessa

È stata pubblicata sulla G.U. 1.9.2022 n. 204 la L. 31.8.2022 n. 130, di **riforma del processo tributario e della magistratura tributaria**.

Osserva

L'entrata in vigore **coincide con il 16.9.2022**, ma per **alcuni istituti ci sono decorrenze specifiche** (art. 8 della L. 31.8.2022 n. 130)



Oltre ad apportare innovazioni alla disciplina del processo tributario, viene **modificato radicalmente l'assetto della giustizia tributaria disciplinato dal DLgs. 545/92**, prevedendo che **i giudici tributari saranno assunti a seguito di un regolare concorso per esami**.

Onere della prova

L'art. 7 co. 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 31.8.2022 n. 130, prevede che **l'ente impositore deve fornire la prova della pretesa in giudizio e che questa debba essere circostanziata e puntuale**, oltre che non contraddittoria.

Osserva

Tale affermazione, a livello di principio, **si profila molto importante anche se potrà essere difficile applicarla a livello pratico**.

A livello generale, dovrebbe essere superato il tradizionale orientamento secondo cui **la prova dei fatti che riducono l'imponibile e/o l'imposta va fornita dal contribuente (inerenza dei costi)**. Di contro, sembra rimangano ferme le ipotesi in cui **la legge introduce forme di inversione dell'onere della prova** (si pensi alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie) così come **attenuazioni dell'onere probatorio** (si pensi agli accertamenti induttivi).

Osserva

Si può ragionevolmente affermare che in importanti ambiti (frodi IVA, accertamenti presuntivi) **la prova dell'evasione dovrà essere più persuasiva rispetto al passato**.

Giudice monocratico

Per i ricorsi notificati dall'1.1.2023, le cause del valore sino a 3.000,00 euro saranno decise da un solo giudice.

Osserva

Ove si tratti di **accertamenti sulle perdite fiscali**, il **valore** della lite è dato **dall'imposta virtuale**.

Sospensione dell'atto impugnato

L'udienza cautelare verrà fissata entro trenta giorni dalla relativa istanza del contribuente (e non più per la prima camera di consiglio utile).

Osserva

È fatto espresso **divieto per il giudice di decidere il merito in fase cautelare**.

Liti reclamabili (valore sino a 50.000,00 euro)

Per **le liti del valore sino a 50.000,00 euro**:

- se il giudice **accoglie il ricorso per gli stessi motivi indicati dal contribuente** nell'atto introduttivo del giudizio, **il resistente è automaticamente condannato alle spese**;
- per i **ricorsi notificati dal 16.9.2022**, il giudice **può proporre d'ufficio la conciliazione**.

Definizione delle liti pendenti in Cassazione

Viene introdotta una definizione per le sole **liti pendenti in Corte di Cassazione ove risulta essere parte l'Agenzia delle Entrate**. La definizione riguarda solo **le seguenti fattispecie**:

- liti del valore **sino a 100.000,00 euro** per le quali **l'Agenzia delle Entrate è risultata interamente soccombente nei due gradi di merito**, per le quali si paga **solo il 5% del valore della lite**;
- liti del valore **sino a 50.000,00 euro** per le quali **l'Agenzia delle Entrate è risultata in parte soccombente nei gradi di merito**, per le quali **si paga il 20% del valore della lite**.

Osserva

La lite, per essere definibile, **deve essere pendente in Cassazione il 15.7.2022** (art. 5 co. 2 della L. 31.8.2022 n. 130).

Tuttavia, l'art. 5 co. 4 della L. 31.8.2022 n. 130 sancisce che la definizione è possibile anche per i ricorsi in Cassazione **notificati entro il 16.9.2022**.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Osserva

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge occorre presentare istanza di definizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

